



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della funzione pubblica

**PN** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Seminario

***Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di  
semplificazione***

**Le principali novità in materia di  
semplificazione introdotte dalla Legge Madia  
Nel «Metodo»: il ruolo dell'attuazione  
Nel «Merito»: il silenzio assenso tra le PPAA**

**a cura di Mariangela Benedetti**

**Napoli, 26 marzo 2018  
Camera di Commercio di Napoli, Piazza Bovio**

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»



Di fronte all'ennesima proposta, presentata dal Ministro della guerra conte Arakceev, di riformare la legge militare, il principe Bolkonskij risponde:

*«Le leggi sono tante e non c'è nessuno per applicare le vecchie. Oggi tutti scrivono leggi: scrivere è assai più facile che eseguire»* (Lev Tolstoj, Guerra e Pace, 1865)



Progettare le riforme e redigere le leggi che le contemplano è relativamente facile. Le più grandi difficoltà si annidano nella loro fase attuativa. E' nella loro corretta attuazione, infatti, che le riforme diventano pienamente efficaci producendo gli effetti che si volevano perseguire con la loro adozione.

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»



La fase attuativa delle riforme è stata per lungo tempo scarsamente o per nulla considerata



Eppure – almeno sul piano teorico – appare sempre più condivisa l'idea che, per essere al meglio perseguita, le riforme devono essere inquadrare all'interno di un processo istituzionalizzato di *policy* che non si esaurisce attraverso la sola adozione di leggi o regolamenti ma richiede l'esercizio unitario di diverse funzioni pubbliche, quali quelle di PIANIFICAZIONE, CONCERTAZIONE E VALUTAZIONE (SIA EX ANTE CHE EX POST)

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»



## LA MESSA A TERRA DELLA SEMPLIFICAZIONE



Nell'ambito delle politiche di semplificazione, porre attenzione all'attuazione risulta particolarmente rilevante.

Infatti, le peculiarità che caratterizzano queste misure, se non sono accuratamente conosciute e gestite, rischiano di vanificare gli obiettivi di semplificazione perseguiti nonché la loro effettiva attuazione.

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»



Quali peculiarità?

- ❑ lo stretto legame esistente tra l'attuazione e la percezione della misura di semplificazione poiché, come stato più volte ribadito, "la semplificazione non è attuata se non è pienamente percepita";
- ❑ il coinvolgimento di amministrazioni collocate a vari livelli di governo che possono attuare la misura di semplificazione in tempi diversi e con uno stato di avanzamento disomogeneo;
- ❑ la difficoltà di individuare indicatori in grado di verificare oggettivamente l'efficacia degli interventi di semplificazione;
- ❑ l'elevata attenzione posta dalla politica ai risparmi economici ottenuti dalle misure di semplificazione;
- ❑ le diverse leve organizzative e tecnologiche che devono essere simultaneamente azionate per attuare la misura.

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

Di questo avviso è anche la **COMMISSIONE SPECIALE** istituita presso la sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di decreti attuativi della legge Madia



Che ha più volte posto l'accento sui seguenti aspetti:

- ❑ la necessità di considerare **l'impatto concreto degli interventi** sul comportamento dei cittadini, imprese e sull'economia;
- ❑ la rilevanza cruciale di una **solida fase di implementazione** della riforma dopo l'approvazione dei decreti attuativi;
- ❑ la necessità di garantire il **coinvolgimento dei destinatari** delle nuove regole nella fase attuativa;
- ❑ l'importanza di una **manutenzione della riforma** attraverso una fase di monitoraggio e verifica dell'impatto delle nuove regole.

(parere n. 431/2016 su decreto Conferenza)

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»



**LA RIFORMA MADIA È UNO SPARTIACQUE VERSO UNA "RINNOVATA VISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA", UN'APERTURA ALL'ESTERNO DEL POLICY MAKING, PER FINALITÀ DI CRESCITA, SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE RIFORME AMMINISTRATIVE**

**(parere n. 431/2016 su silenzio assenso)**

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»



**LE SFIDE DELLA  
E L'ATTUAZIONE  
DELLE MISURE DI  
SEMPLIFICAZIONE  
DELLA LEGGE MADIA**

**CONFERENZA DI SERVIZI  
SCIA UNICA  
SILENZIO ASSENSO TRA PPA  
AUTOTUTELA  
CONCENTRAZIONE DEI  
REGIMI  
MODULISTICA UNICA**

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## LA CONFERENZA DI SERVIZI: IL PERCORSO SEGUITO



### 1. INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI

La disciplina della conferenza di servizi, dal 1990 al 2015 era stata modificata in tutte le legislature e da quasi tutti i governi. Bisognava capire perché la conferenza continuava a non essere all'altezza delle aspettative di semplificazione che ne avevano giustificato la sua adozione nel 1990

Per capire tali criticità è stata avviata un'intesa attività di confronto con le Regioni, le amministrazioni locali e con le associazioni imprenditoriali

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

Una recente ricerca ha evidenziato che prima della nuova disciplina:  
***"la conferenza di servizi è più spesso il luogo nel quale i nodi emergono e si aggrovigliano, che non quello in cui si risolvono".***

## I PROBLEMI RICONTRATI

La farraginosità dei  
**meccanismi di convocazione**  
della conferenza



L'estrema difficoltà a svolgere  
un **numero elevato** di  
conferenze con le riunioni



L'elevato numero di conferenze  
che **"andavano deserte"** per  
la mancata partecipazione delle  
Amministrazioni coinvolte

Il fenomeno diffuso della **mancata  
espressione del parere** da parte  
delle Amministrazioni coinvolte



L'**assenza di  
proporzionalità**

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»



TUTTO QUESTO INNESCAVA



1

Fenomeni di **rinvio “sine die” e tempi molto lunghi** di conclusione delle conferenze

2

Un fenomeno diffuso di **“rinuncia” alla convocazione della conferenza di servizi**, considerata inefficace a garantire la conclusione del procedimento nei termini previsti.

In molti casi si preferiva acquisire direttamente gli atti di assenso dalle Amministrazioni coinvolte o, ancora più spesso, chiedere ai privati di presentarli

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## LA CONFERENZA DI SERVIZI: IL PERCORSO SEGUITO



## 2. INTERVENTO NORMATIVO

Scegliendo, sulla base dei criteri direttivi della delega:

- Di riscrivere totalmente gli articoli da 14 a 14 *quinquies* della legge 241
- Di ripulire la disciplina generale dalle disposizioni che facevano riferimento a discipline di settore (in particolare sulla VIA e sui lavori pubblici)

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO



La **conferenza semplificata (senza riunione)** diviene la **modalità ordinaria**



La **conferenza simultanea (con la riunione) solo** nei casi in cui è **strettamente necessaria**, tassativamente individuati dalla legge



**Termini certi (45-90 gg):** tagliati i tempi morti e i meccanismi di convocazione «infernali» nella previgente conferenza.



Il **ruolo della telematica:** la conferenza si dematerializza.

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»



## **Il silenzio assenso:**

la mancata comunicazione oppure la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivale ad assenso senza condizioni. Decorso il termine, il responsabile del procedimento è tenuto a procedere e resta ferma la responsabilità dell'Amministrazione inerte per l'atto di assenso reso "ancorché" implicito.

Il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimane inerte, non ha più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale, ma al contrario, è **equiparato ope legis a un atto di assenso**.



## **Il rappresentante unico:**

nella conferenza simultanea è l'unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le amministrazioni rappresentate.



## **La VIA regionale:**

un'unica conferenza per acquisire le autorizzazioni necessari. Un'opportunità per dimezzare i tempi.



La  **riforma della Conferenza di servizi e la nuova SCIA**: un disegno organico.



# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## LA CONFERENZA DI SERVIZI: IL PERCORSO SEGUITO



### 3. LA MESSA A TERRA

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni si è aperta la fase più impegnativa, quella dell'implementazione.

Semplificare, infatti, significa cambiare i comportamenti quotidiani delle Amministrazioni, l'organizzazione, le modalità di cooperazione, promuovere l'uso delle tecnologie e l'utilizzazione delle piattaforme telematiche.

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»



## 3. LA MESSA A TERRA

In questo quadro solo un impegno condiviso tra governo Regioni ed Enti locali per il sostegno all'attuazione delle nuove disposizioni, per sensibilizzare il personale delle amministrazioni e monitorarne l'applicazione può "fare la differenza" rispetto alle diffuse criticità registrate passato.

Cosa è stato fatto?

- Attivazione di un help-desk
- Avvio attività di monitoraggio

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. L'HELP-DESK



A partire dal 28 luglio 2016 è stato attivato un help-desk in collaborazione con le Regioni, gli Enti Locali e le associazioni imprenditoriali, per raccogliere le segnalazioni e offrire un orientamento al personale delle Amministrazioni, ai cittadini e alle imprese e alle loro associazioni.

Le attività di help-desk hanno la finalità di:

- ❑ realizzare un primo monitoraggio sull'attuazione della conferenza di servizi, individuare le criticità da affrontare e i fattori di successo da diffondere;
- ❑ contribuire a verificare gli impatti della nuova disciplina ed elaborare indicazioni e proposte ai fini degli eventuali decreti previsti dall'art. 2 della l. 7 agosto 2015, n. 124.

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. L'HELP-DESK

Cosa fa l'help desk?



Fornisce supporto alla lettura, alla comprensione e alla interpretazione delle nuove norme e raccoglie segnalazioni sulle problematiche applicative, che sono oggetto di approfondimento con l'ufficio legislativo, le altre amministrazioni interessate, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e l'ANCI.

La risposta alle richieste di informazione e di supporto si realizza prevalentemente attraverso il "colloquio diretto" per via telefonica con l'interessato.

L'help-desk è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 16.30 ed è accessibile per telefono, anche previo appuntamento (al numero 06-68997160) e per mail (all'indirizzo [help-conferenza@governo.it](mailto:help-conferenza@governo.it).)

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»



## 3. LA MESSA A TERRA. L'HELP-DESK. QUALCHE DATO



Dall'entrata in vigore della nuova disciplina sulla conferenza di servizi (26 luglio 2016) al 31 dicembre 2017 l'help-desk ha ricevuto **295 segnalazioni**.



Imprese,  
cittadini,  
professionisti o  
associaz...




Amministrazioni  
pubbliche  
82%

Di queste, l'82% proviene da amministrazioni pubbliche e il 18% da imprese, cittadini, professionisti e associazioni imprenditoriali. Per quanto concerne le amministrazioni (grafico 3), la provenienza è così ripartita: Comuni (50%), Regioni e Province (21%), altre amministrazioni e gestori di pubblici servizi (29%).

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. L'HELP-DESK. QUALCHE DATO

Il numero più elevato di richieste è stato registrato nei primi mesi successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 127. Con la costituzione della "Delivery Unit" ad agosto le attività dell'help-desk sono state rafforzate




# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. L'HELP-DESK. QUALCHE DATO




In merito alla tipologia delle richieste, è stata operata una prima distinzione tra le questioni relative alla disciplina generale (75%) e quelle riguardanti il coordinamento con la disciplina di settore (25%).



# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. L'HELP-DESK. QUALCHE DATO



Con riferimento agli aspetti generali:



# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. L'HELP-DESK. QUALCHE DATO


Con riferimento ai termini:



# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. L'HELP-DESK. QUALCHE DATO


Con riferimento al coordinamento con le discipline di settore:



# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. L'HELP-DESK. QUALCHE DATO

Con riferimento al coordinamento all'ambiente:



# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. IL MONITORAGGIO

Perché monitorare?




- Per individuare **criticità e “resistenze”**
- Verificare l'**impatto concreto** delle nuove norme in termini di riduzione dei tempi e dei costi
- Individuare le soluzioni di successo **e i nodi da affrontare**
- Individuare le **problematiche attuative** da affrontare con gli eventuali decreti correttivi

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. IL MONITORAGGIO

I primi dati raccolti dal ForemzPA **mostrano il successo della conferenza semplificata.**

**Circa l'80% delle conferenze indette nelle amministrazioni monitorate sono state svolte in forma semplificata**



# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. IL MONITORAGGIO

### Area CENTRO



Conferenze di servizi indette	2017							
	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		TOTALE	
	v.a.	v. %	v.a.	v. %	v.a.	v. %	v.a.	v. %
<b>Comuni capoluogo del Centro (19 casi)</b>								
Conferenze semplificate	146	60,6%	188	68,1%	146	64,6%	480	64,6%
Conferenze simultanee indette nel caso in cui al termine della conferenza semplificata siano state indicate condizioni o prescrizioni che hanno richiesto modifiche sostanziali	12	5,0%	7	2,5%	9	4,0%	28	3,8%
Conferenze simultanee per decisioni complesse	81	33,6%	80	29,0%	68	30,1%	229	30,8%
Conferenze simultanee in caso di valutazione di impatto ambientale (VIA) o AIA regionale	2	0,8%	1	0,4%	3	1,3%	6	0,8%
<b>TOTALE</b>	<b>241</b>	<b>100,0 %</b>	<b>276</b>	<b>100,0 %</b>	<b>226</b>	<b>100,0 %</b>	<b>743</b>	<b>100,0 %</b>

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. IL MONITORAGGIO

### Area nord



Conferenze di servizi indette	2017							
	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		TOTALE	
	v.a.	v. %	v.a.	v. %	v.a.	v. %	v.a.	v. %
<b>Comuni capoluogo del Nord (31 casi)</b>								
Conferenze semplificate	189	69,2 %	209	70,6 %	224	72,3 %	622	70,8 %
Conferenze simultanee indette nel caso in cui al termine della conferenza semplificata siano state indicate condizioni o prescrizioni che hanno richieste modifiche sostanziali	3	1,1%	7	2,4%	6	1,9%	16	1,8%
Conferenze simultanee per decisioni complesse	75	27,5 %	74	25,0 %	74	23,9 %	223	25,4 %
Conferenze simultanee in caso di valutazione di impatto ambientale (VIA) o AIA regionale	6	2,2%	6	2,0%	6	1,9%	18	2,0%
<b>TOTALE</b>	<b>273</b>	<b>100,0 %</b>	<b>296</b>	<b>100,0 %</b>	<b>310</b>	<b>100,0 %</b>	<b>879</b>	<b>100,0 %</b>

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL «METODO MADIA»

## 3. LA MESSA A TERRA. IL MONITORAGGIO

### Area sud e isole



Conferenze di servizi indette	2017							
	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		TOTALE	
	v.a.	v. %	v.a.	v. %	v.a.	v. %	v.a.	v. %
<b>Comuni capoluogo del Sud e isole (23 casi)</b>								
Conferenze semplificate	267	90,2%	444	88,3%	393	86,0%	1.104	87,9%
Conferenze simultanee indette nel caso in cui al termine della conferenza semplificata siano state indicate condizioni o prescrizioni che hanno richieste modifiche sostanziali	14	4,7%	40	8,0%	30	6,6%	84	6,7%
Conferenze simultanee per decisioni complesse	14	4,7%	17	3,4%	34	7,4%	65	5,2%
Conferenze simultanee in caso di valutazione di impatto ambientale (VIA) o AIA regionale	1	0,3%	2	0,4%	0	0,0%	3	0,2%
<b>TOTALE</b>	<b>296</b>	<b>100,0 %</b>	<b>503</b>	<b>100,0 %</b>	<b>457</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1.256</b>	<b>100,0 %</b>

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL SILENZIO ASSENSO TRA PPAA

TRA LE MISURE DIRETTAMENTE INTRODOTTE DALLA LEGGE MADIA (ART. 3 LEGGE 124/2015)

## IL SILENZIO ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



L'art. 3 della Legge n. 124 del 2015 – attraverso l'introduzione dell'art. 17-bis della Legge n. 241 del 1990 – disciplina una nuova forma di silenzio assenso, definita "**endoprocedimentale**", destinata a snellire tutti quei procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione di un provvedimento "**pluristrutturato**", ovvero di quella decisione finale da parte dell'amministrazione procedente per la cui adozione la legge richiede l'assenso vincolante di un'altra amministrazione

# LA SEMPLIFICAZIONE: IL SILENZIO ASSENSO TRA PPAA

TRA LE MISURE DIRETTAMENTE INTRODOTTE DALLA LEGGE MADIA (ART. 3 LEGGE 124/2015)

## IL SILENZIO ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



L'art. 3 della Legge n. 124 del 2015 – attraverso l'introduzione dell'art. 17-bis della Legge n. 241 del 1990 – disciplina una nuova forma di silenzio assenso, definita "**endoprocedimentale**", destinata a snellire tutti quei procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione di un provvedimento "**pluristrutturato**", ovvero di quella decisione finale da parte dell'amministrazione procedente per la cui adozione la legge richiede l'assenso vincolante di un'altra amministrazione

# IL SILENZIO ASSENSO TRA PPA

## ART. 17-BIS C. 1

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concertati o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.



# IL SILENZIO ASSENSO TRA PPAA

## ART. 17-BIS C. 2



2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

## ART. 17-BIS C. 3

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.

# IL SILENZIO ASSENSO TRA PPAA

## ART. 17-BIS C. 3



In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

## ART. 17-BIS C. 4

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.”

# IL SILENZIO ASSENSO TRA PPAA

## GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI



L'art. 17-*bis* inserisce un'ipotesi di silenzio significativo tra PPAA. di natura (endo)procedimentale.



Si applica in tutti i casi per l'adozione di un provvedimento normativo o amministrativo di competenza di un'amministrazione pubblica, sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di un'altra pubblica amministrazione o di un gestore di beni o servizi pubblici,



# IL SILENZIO ASSENSO TRA PPAA

## GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI



Il silenzio si forma dopo 30 giorni dalla presentazione da parte dell'amministrazione procedente dello schema di provvedimento – espressione, frequente nella prassi amministrativa ma che non trova una specifica definizione normativa, con cui si fa riferimento a quel prospetto in cui viene sinteticamente delineato il contenuto proprio dell'atto finale cui è volto l'intero procedimento amministrativo.



il silenzio endoprocedimentale si applica anche alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili. In questi casi il silenzio si forma decorsi 90 giorni

# IL SILENZIO ASSENSO TRA PPAA

## GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI



SI DISTINGUE DAL silenzio dell'amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte (c.d. silenzio "provvedimentale"), che continua ad essere regolato dall'art. 20 della medesima l. n. 241, con le relative peculiarità (tra cui l'esclusione degli atti riguardanti gli interessi "sensibili" dalla generalizzata operatività del silenzio significativo ai sensi del comma 4).

# IL SILENZIO ASSENSO TRA PPA

## GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI



Il nuovo strumento di semplificazione **conferma la natura "patologica" e la valenza fortemente negativa che connota il silenzio amministrativo**, sia che esso venga in rilievo nei rapporti verticali (tra amministrazione e cittadino), sia che maturi nell'ambito di un rapporto orizzontale con un'altra Amministrazione co-decidente.

Sarebbe, infatti, fuorviante ritenere che la generalizzazione del silenzio-assenso, ora estesa anche nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, presupponga, da parte del legislatore, una sorta di accettazione dell'inerzia amministrativa, quasi che essa fosse un fenomeno fisiologico ed ineliminabile che viene 'normalizzato', degradando l'obbligo di provvedere in un mero onere di provvedere.

# IL SILENZIO ASSENSO TRA PPAA

## I RAPPORTI TRA IL NUOVO SILENZIO-ASSENSO E LA CONFERENZA DI SERVIZI



Il modo più semplice per regolare i rapporti tra i due istituti sembra essere quello di applicare il silenzio-assenso di cui all'articolo 17-*bis* nei casi in cui l'amministrazione precedente debba acquisire l'assenso di una sola amministrazione e di applicare la conferenza di servizi nei casi in cui debba acquisire l'assenso di più amministrazioni

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Mariangela Benedetti  
Dottore di ricerca in diritto amministrativo  
Esperto di semplificazione amministrativa e normativa  
presso la Delivery Unit Nazionale  
Dipartimento funzione pubblica- Presidenza del Consiglio  
[m.benedetti@governo.it](mailto:m.benedetti@governo.it)